

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1681}_—

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 7 marzo 2019 (v. stampato Senato n. 997)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(MOAVERO MILANESI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI

(SAVONA)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(SALVINI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(BONAFEDE)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(TONINELLI)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(BONISOLI)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 13 marzo 2019*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 3.750.000 per l'anno 2018, a euro 7.550.000 per l'anno 2019, a euro 8.750.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro 28.750.000 per l'anno 2022, a euro 850.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e a euro 1.050.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2018, a euro 6.800.000 per l'anno 2019 e a euro 20.000.000 per l'anno 2022, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) quanto a euro 750.000 per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) quanto a euro 750.000 per l'anno 2019 e a euro 8.750.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'eventuale adeguamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 6 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

**Protocollo aggiuntivo (N. 3) all'Accordo sulla Sede tra il Governo della
Repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo**

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

(di seguito denominate "le Parti")

VISTA la Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto Universitario Europeo, fatta a Firenze il 19 aprile 1972,

VISTO il Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Istituto Universitario Europeo allegato alla Convenzione del 19 aprile 1972,

VISTE le modifiche alla predetta Convenzione apportate con la Convenzione di revisione del 18 giugno e del 17 settembre 1992,

VISTO l'Accordo sulla Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo, fatto a Roma il 10 luglio 1975 (di seguito denominato "Accordo di sede"),

VISTO lo Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo per la modifica degli articoli 10, 11 e 14 dell'Accordo di sede, fatto a Firenze il 25 marzo 1976,

VISTO il Protocollo aggiuntivo all'Accordo di sede, fatto a Firenze il 13 dicembre 1985,

VISTO il Protocollo aggiuntivo (n.2) all'Accordo di sede, fatto a Roma il 22 giugno 2011 (di seguito denominato "Protocollo aggiuntivo n. 2"),

CONSIDERATO che l'Istituto Universitario Europeo (di seguito denominato "Istituto"), nell'ambito delle finalità di cui alla precitata Convenzione, ha ulteriormente intensificato le proprie attività attraverso la creazione della "School of Transnational Governance",



CONSIDERATA la volontà comune delle Parti di facilitare l'attuazione dei provvedimenti dell'Accordo di sede, con riferimento alla manutenzione degli immobili in uso dall'Istituto,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

Capo I

Disposizioni relative a Palazzo Buontalenti

ARTICOLO 1

1. Il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominato "Governo") mette gratuitamente a disposizione dell'Istituto l'immobile denominato "Casino Mediceo di San Marco - Palazzo Buontalenti" (di seguito denominato "Palazzo Buontalenti"), sito in Firenze, via Cavour n. 55-57-59 e via san Gallo n. 36, 42, 50, 52, più specificamente individuato con perimetrazione rossa nell'Allegato 1, dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della legislazione italiana in materia di beni culturali e di paesaggio.

ARTICOLO 2

1. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Accordo di Sede e l'articolo 5 del Protocollo aggiuntivo n. 2 si applicano in ogni loro parte anche a Palazzo Buontalenti.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria di Palazzo Buontalenti e le relative spese sono a carico del Governo conformemente all'articolo 1, secondo paragrafo, dell'Accordo di sede.
3. L'Istituto concorderà con i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali l'occasionale apertura al pubblico di Palazzo Buontalenti.

ARTICOLO 3

1. Il Governo provvede alla sistemazione di Palazzo Buontalenti conformemente a quanto stabilito nell'Allegato all'Accordo di sede.
2. I lavori di sistemazione inizieranno dal "Settore A", come identificato nell'Allegato 2.
3. Palazzo Buontalenti può essere messo a disposizione dell'Istituto anche per lotti, compatibilmente con le esigenze tecniche e costruttive e con l'andamento dei lavori di adattamento.

ARTICOLO 4

1. Dal primo giorno del mese successivo alla data dell'effettiva messa a disposizione dell'intero Palazzo Buontalenti il Governo cesserà di rimborsare all'Istituto le spese a



qualsiasi titolo derivanti dall'occupazione di parte del Convento "San Domenico" e di parte del complesso immobiliare "Villa La Fonte" (piano 1°, piano ammezzato e mansarda).

Capo II

Disposizioni relative agli immobili in uso all'Istituto

ARTICOLO 5

1. In attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 1, secondo paragrafo, dell'Accordo di sede, il Governo verserà annualmente all'Istituto, relativamente agli immobili già in uso, un contributo forfettario pari ad euro settecentocinquantamila. Il contributo sarà versato a decorrere dall'esercizio finanziario nel quale il presente Protocollo entra in vigore. Per gli anni seguenti il versamento sarà effettuato entro il 30 aprile.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla consegna del "Settore A" come identificato nell'Allegato 2, il contributo di cui al paragrafo 1 è incrementato di euro centomila annui. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla consegna della porzione restante di Palazzo Buontalenti, il contributo è incrementato di ulteriori euro duecentomila annui.
3. Fermo restando il rispetto della legislazione italiana in materia di tutela del patrimonio culturale e senza pregiudizio per quanto previsto dall'articolo 7, l'Istituto si impegna ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti dalla legislazione italiana, diversi da quelli posti a carico dello stesso dal punto C dell'Allegato all'Accordo di Sede, secondo un programma predefinito, stabilito in stretta collaborazione con le competenti autorità italiane. L'Istituto sosterrà le relative spese nel rispetto del proprio regolamento finanziario.
4. Le Parti potranno rivedere di comune accordo l'importo del contributo forfettario previsto dal presente articolo, a partire dal quinto anno di entrata in vigore del presente Protocollo aggiuntivo e, di seguito, con una cadenza quinquennale.

Capo III

Disposizioni finali

ARTICOLO 6

1. Le Parti potranno stabilire, con successivo accordo, la messa a disposizione di altri immobili a titolo gratuito da parte del Governo all'Istituto. Con il medesimo accordo sarà definito il conseguente adeguamento del contributo forfettario delle spese di manutenzione ordinaria previsto all'articolo 5, paragrafo 1.

ARTICOLO 7



1. Il presente Protocollo aggiuntivo non può essere interpretato o applicato in modo tale da modificare la Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto Universitario Europeo, con Protocollo, fatta a Firenze il 19 aprile 1972, l'Accordo di sede, il Protocollo aggiuntivo all'Accordo di sede, fatto a Firenze il 13 dicembre 1985, e il Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo di sede, fatto a Roma il 22 giugno 2011.
2. Nei casi in cui il presente Protocollo aggiuntivo non preveda disposizioni specifiche, si applicano la Convenzione e il Protocollo del 1972.

ARTICOLO 8

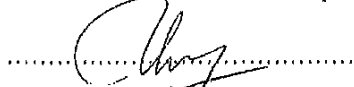
1. Il presente Protocollo aggiuntivo entrerà in vigore alla data della seconda comunicazione tramite cui le Parti si saranno reciprocamente notificate, per via diplomatica, di aver adempiuto tutte le formalità previste nei rispettivi ordinamenti.

Fatto a Firenze, il 19 ottobre 2018, in due originali, ciascuno in lingua italiana e inglese, ciascun testo facente fede.

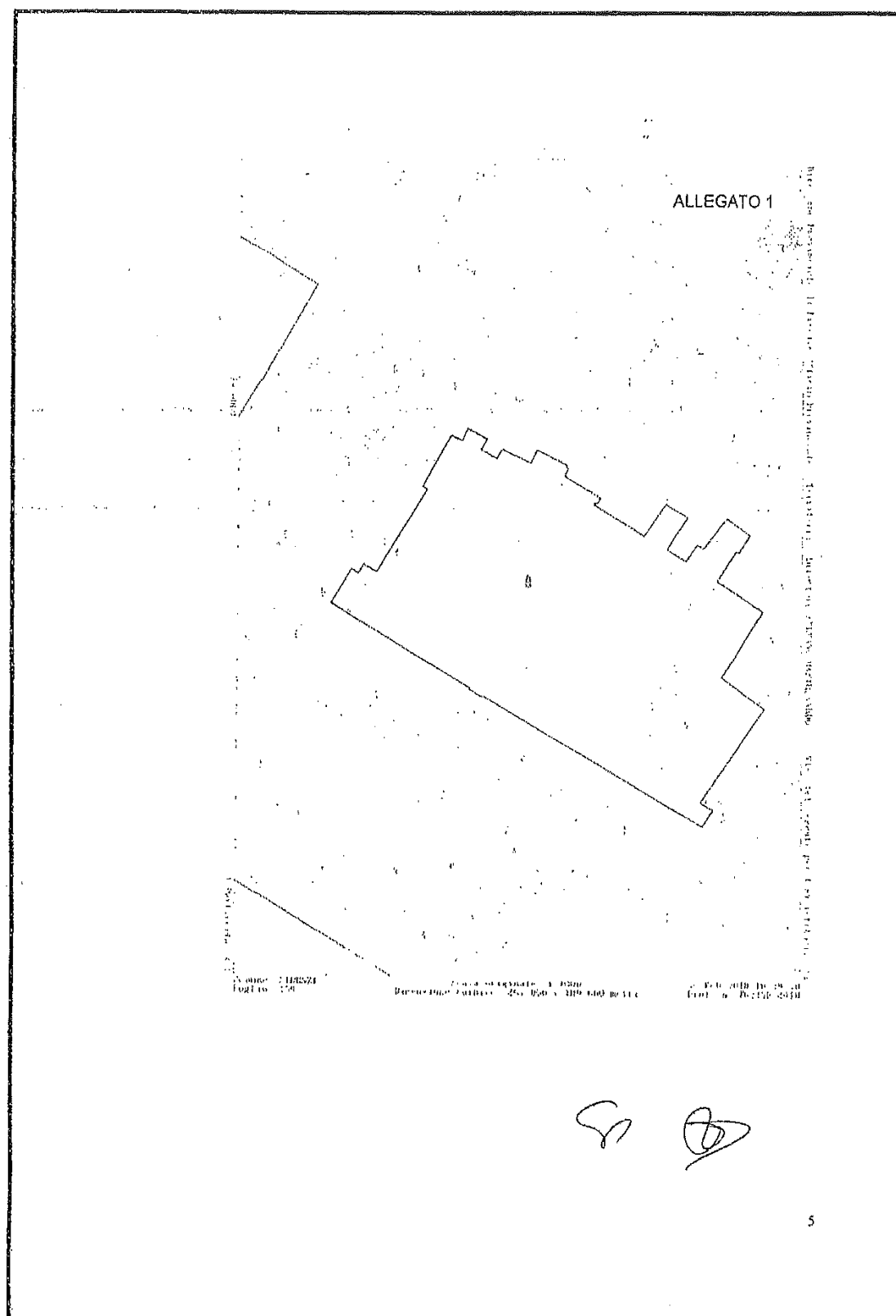
Per il Governo della Repubblica Italiana


.....
Guglielmo Picchi

Per l'Istituto Universitario Europeo

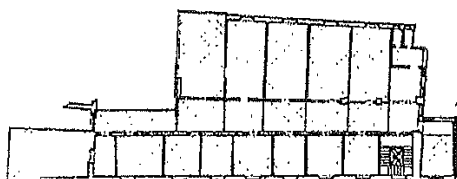

.....
Renaud Dehousse



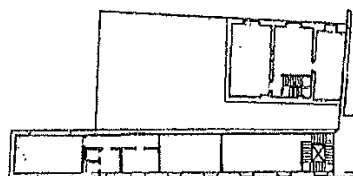


ALLEGATO 2

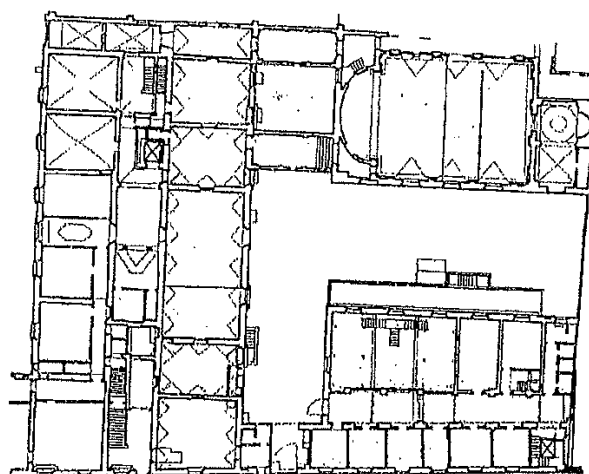
PIANO PRIMO



PIANO AMMEZZATO



PIANO TERRENO



S. B.



**Additional Protocol (No. 3) to the Headquarters Agreement between the
Government of the Italian Republic and the European University Institute**

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

and

THE EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE

(hereinafter 'the Parties')

HAVING REGARD TO the Convention on setting up a European University Institute signed in Florence on 19 April 1972,

HAVING REGARD TO the Protocol on the privileges and immunities of the European University Institute annexed to the Convention of 19 April 1972,

HAVING REGARD TO the modifications to the aforementioned Convention made with the revised Conventions of 18 June and 17 September 1992,

HAVING REGARD TO the Agreement on the headquarters between the Government of the Italian Republic and the European University Institute, signed in Rome on 10 July 1975 (hereinafter "Headquarters Agreement"),

HAVING REGARD TO the Exchange of Notes between the Government of the Italian Republic and the European University Institute to amend Articles 10, 11, and 14 of the Headquarters Agreement, signed in Florence on 25 March 1976,

HAVING REGARD TO the Additional Protocol to the Headquarters Agreement, signed in Florence on 13 December 1985,

HAVING REGARD TO the Additional Protocol (no.2) to the Headquarters Agreement, signed in Rome on 22 June 2011 (hereinafter "Additional Protocol no. 2"),

WHEREAS the European University Institute (hereinafter "Institute") has, within the framework defined by the aforementioned Convention, further intensified its activities through the creation of the "School of Transnational Governance",

WHEREAS the common desire of the Parties is to facilitate the implementation of the Headquarters Agreement, with regard to the maintenance of the buildings used by the Institute,



HAVE AGREED ON THE FOLLOWING PROVISIONS:

Chapter I
Provisions relating to Palazzo Buontalenti

ARTICLE 1

1. The Government of the Italian Republic (hereinafter "Government") shall make available to the Institute, free of charge, the building named "Casino Mediceo di San Marco - Palazzo Buontalenti" (hereinafter "Palazzo Buontalenti"), located in Florence, via Cavour nos. 55-57-59 and via San Gallo nos. 36, 42, 50, 52, more specifically identified by the red lines in Annex 1, building of particularly important interest pursuant to Italian legislation on cultural and landscape heritage.

ARTICLE 2

1. Articles 3, 4, 5, 6 and 7 of the Headquarters Agreement and Article 5 of the Additional Protocol no. 2 shall fully apply to Palazzo Buontalenti.
2. The ordinary and extraordinary maintenance of Palazzo Buontalenti and related costs shall be borne by the Government in accordance with Article 1, second paragraph, of the Headquarters Agreement.
3. The Institute shall agree the occasional opening of Palazzo Buontalenti to the public with the competent offices of the Ministry of Cultural Heritage and Activities.

ARTICLE 3

1. The Government shall adapt Palazzo Buontalenti as provided for in the Annex to the Headquarters Agreement.
2. Adaptation works shall begin from "Sector A", as identified in Annex 2.
3. Palazzo Buontalenti may also be made available to the Institute in lots, consistently with technical and construction requirements and with the progress of the adaptation works.

ARTICLE 4

1. From the first day of the month following the date of the handing over of the entire Palazzo Buontalenti, the Government shall cease to reimburse the Institute for any expenditure arising from occupation of part of the "San Domenico" Convent and part of the real estate complex "Villa La Fonte" (1st floor, mezzanine floor, and attic).



*Chapter II**Provisions relating to the buildings in use by the Institute*

ARTICLE 5

1. In implementation of the obligations laid down in Article 1, second paragraph, of the Headquarters Agreement, the Government shall annually pay to the Institute in relation to the buildings already in use a lump-sum contribution of seven hundred and fifty thousand Euro. This amount shall be paid from the fiscal year in which this Protocol enters into force. In the following years the payment shall be made no later than 30 April.
2. With effect from the fiscal year subsequent to the handing over of "Sector A" as per Annex 2, the amount referred to in paragraph 1 shall be increased by one hundred thousand Euro per annum. With effect from the fiscal year after the handing over of the remaining portion of Palazzo Buontalenti, the amount shall be increased by a further two hundred thousand Euro per annum.
3. In compliance with Italian legislation on the protection of cultural heritage and without prejudice to the provisions of Article 7, the Institute undertakes to carry out ordinary maintenance as defined by Italian law, beyond the activities chargeable to the Institute pursuant to point C of the Annex to the Headquarters Agreement, according to a preset programme drawn up in close collaboration with the competent Italian authorities. The Institute shall bear those costs in line with its financial rules.
4. The Parties may revise by common agreement the amount of the lump-sum contribution provided for by this Article, from the fifth year following the entry into force of this Additional Protocol and, subsequently, every five years.

*Chapter III**Final provisions*

ARTICLE 6

1. The Parties may establish, by means of a subsequent agreement, that the Government shall place other buildings at the disposal of the Institute free of charge. The same agreement shall define the necessary adjustment of the lump-sum contribution for ordinary maintenance as defined in Article 5, paragraph 1.

ARTICLE 7

1. This Additional Protocol may not be interpreted or applied in such way as to modify the Convention setting up a Institute signed in Florence on 19 April 1972 with the attached Protocol, the Headquarters Agreement, the Additional Protocol to the Headquarters Agreement signed in Florence on 13 December 1985, and the Additional Protocol (no. 2) to the Headquarters Agreement, signed in Rome on 22 June 2011.
2. Where the present Additional Protocol does not lay down specific provisions, the 1972 Convention and Protocol shall apply.



ARTICLE 8

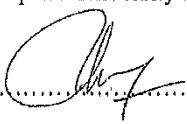
1. This Additional Protocol shall enter into force on the date of the second communication by which the Parties shall notify each other, through diplomatic channels, of the completion of their internal procedures necessary for the entry into force of this Protocol.

Done at Florence, on the 19th of October 2018, in two originals, both in Italian and English, each text being equally authentic.

For the Government of the Italian
Republic


Guglielmo Picchi

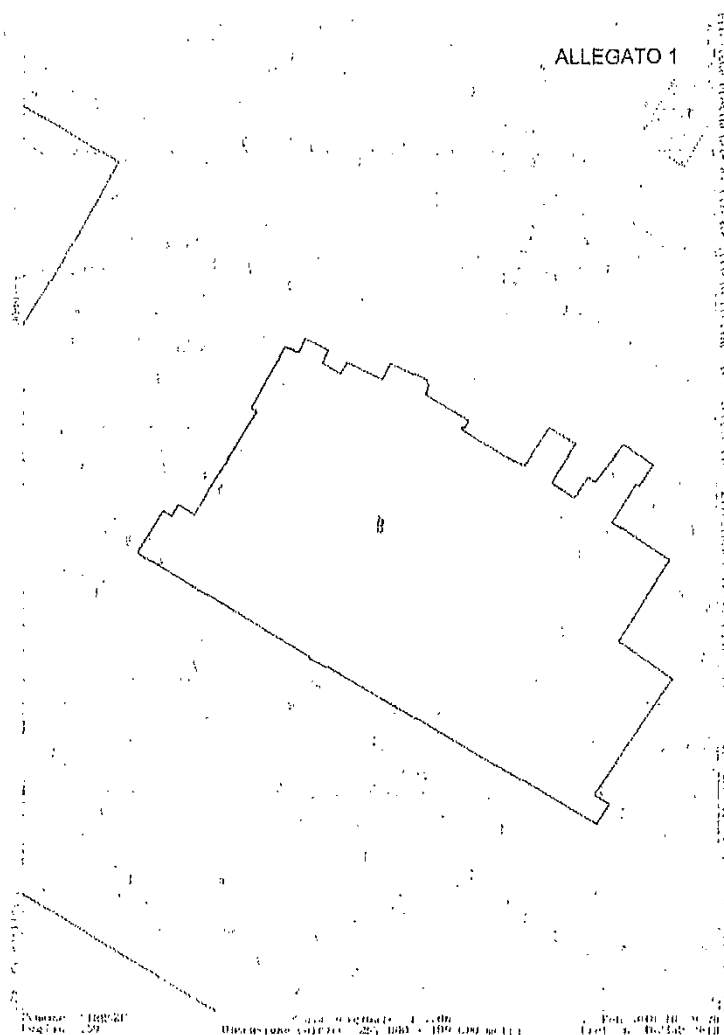
For the European University Institute


Renaud Dehousse



ANNEX 1

ALLEGATO 1

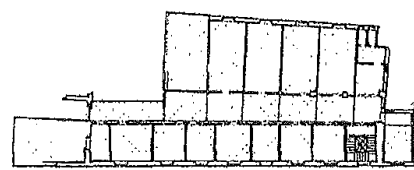


S ⑤

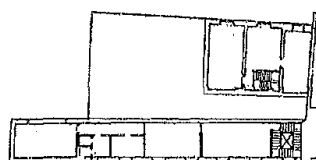
5

ANNEX 2

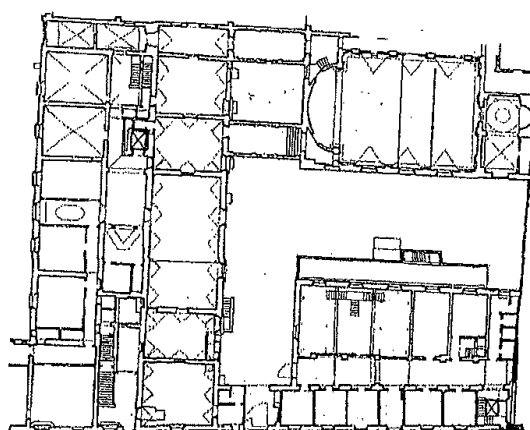
FIRST FLOOR



MEZZANINE FLOOR



GROUND FLOOR



SP

6



18PDL0050800